

	C O N T R A T T O	
	per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi	
	alle indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica	
	preventiva dell'interesse archeologico), progettazione definitiva, con	
	riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di	
	demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei	
	Carabinieri "Parco" di USSITA, VIA G. ROSI N.16 (MCB0366) CUP:	
	G52J18006580001- CIG: 883431535D	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità</i>	
	<i>elettronica.</i>	
	TRA]	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.</i>	
	L'anno ____ (____), il giorno ____ (____) del mese di _____,	
	in Ancona, Via Fermo n. 1, presso la sede della Direzione Regionale	
	Marche dell'Agenzia del Demanio, avanti a me, _____, Ufficiale	
	Rogante delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa presso	
	l'Ufficio medesimo, giusta Determinazione del Direttore dell'Agenzia del	
	Demanio n. ____ prot. n. 20__/_/____ del __/__/20__, si sono costituiti:]	
	- _____, direttore della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia	
	del Demanio (di seguito anche "Direzione Regionale" o semplicemente	
	"DR"), nato a _____, il____, c.f.: _____, domiciliato per la carica	

	presso la sede sopra indicata della DR, munito dei necessari poteri ai sensi	
	del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del	
	Demanio del 16/07/2019 (approvato dal M.E.F. il 27/08/2019, pubblicato	
	sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019) e dei relativi	
	provvedimenti attuativi, interviene non in proprio ma per l’Agenzia del	
	Demanio, codice fiscale 06340981007, con sede centrale in Roma alla via	
	Barberini 38;	
	- _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F.:	
	_____, il quale interviene, nella sua qualità di amministratore	
	unico e legale rappresentante della soc. _____ non in proprio ma per la	
	società predetta (con sede legale ____; p.e.c. _____; codice fiscale, partita	
	I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese di _____, iscrizione al	
	R.E.A. _____), di seguito anche semplicemente “aggiudicatario” o	
	“appaltatore” e, insieme all’Agenzia del Demanio, “le parti”.]	
	Premesso che:	
	- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato	
	dichiarato “ <i>lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi</i>	
	<i>sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni</i>	
	<i>Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria</i> ” e che, con successivi provvedimenti,	
	sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, in particolare, con	
	Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020,	
	n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126;	
	- con D.P.R. 9 settembre 2016, nonché, da ultimo, con D.P.C.M. 14	
	febbraio 2020, adottato ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 109 del 2018,	
	convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130 del 2018, , successivamente	

	prorogato con D.P.C.M. 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti	
	in data 28 gennaio 2021, al n. 201, è stato nominato, ai sensi dell'art. 11	
	della L. n. 400 del 1988, il Commissario Straordinario del Governo per la	
	ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed	
	Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto	
	2016, ricompresi nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 17 ottobre	
	2016, n. 189 (di seguito, "Commissario Straordinario");	
	- con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni	
	in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii, sono stati disposti	
	<i>"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24</i>	
	<i>agosto 2016"</i> e l'Agenzia del Demanio è stata individuata quale soggetto	
	attuatore per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la	
	ricostruzione delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 15. comma 1,	
	lettera d) del decreto stesso (di seguito, D.L. n. 189/2016);	
	- in data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il	
	Commissario Straordinario, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il	
	Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzato alla	
	ricostruzione e al recupero delle sedi dei reparti dei Carabinieri rese	
	inagibili a seguito del Sisma nel Centro Italia del 2016, (di seguito,	
	"Protocollo");	
	- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la	
	ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., è stato approvato il	
	<i>"secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e</i>	
	<i>ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,</i>	
	<i>Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal</i>	

	24 agosto 2016” che ha individuato altresì gli interventi che rivestono	
	importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti	
	dell’art. 14, comma 3-bis del D.L. 189/2016(di seguito, O.C.S.R. 56/2018);	
	- lo Stato è proprietario dell’immobile sede della Caserma del Comando dei	
	Carabinieri “Parco” di Ussita (MC), identificato nella scheda patrimoniale	
	n. MCB0366	
	- l’opera in oggetto, ricompresa nel Protocollo predetto, risulta inserita	
	nell’elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre	
	2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei	
	piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017,	
	33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii.;	
	- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta	
	a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i	
	quali quello inerente l’opera in oggetto per un importo pari ad €	
	2.528.428,41;	
	- con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia n. 3481 del 26/04/2021,	
	l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l’esito positivo	
	della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di	
	Congruità dell’importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l’importo	
	complessivo richiesto pari ad € 2.528.428,41 per l’intervento denominato	
	“Realizzazione della Nuova Caserma del Comando CC “Parco” di Ussita –	
	Comune di Ussita (MC)” – ID 5339;	
	- è necessario acquisire il progetto dei lavori di realizzazione della predetta	
	opera, da trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri	
	e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per	

	l'affidamento dei lavori;	
	- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "Codice");	
	- gli interventi sono stati individuati "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016;	
	- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018, per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa del 20 dicembre 2017, l'Agenzia del Demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016;	
	- le risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione, nonché per gli adempimenti derivanti dalla stessa, trovano copertura a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, stanziato ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.S.R. 56/2018;	
	- ai sensi dell'art. 34 del D. L. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;	
	- l'art. 32 del D.L. 189/2016 recante " <i>Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario</i> ", prevede che per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto medesimo, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);	
	- gli interventi sono finanziati con le risorse del Fondo per la ricostruzione	

	delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, come	
	previsto dall'art. 9 dell'O.C.S.R. n. 33 dell'11 luglio 2017 e all'art. 11	
	dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018;	
	- con nota prot. n. 2021/1846/DRM del 11 marzo 2021 l'ing. Elisa Rossini è	
	stato nominato RUP della procedura in oggetto;	
	- la Stazione Appaltante ha ritenuto di omettere il progetto di Fattibilità	
	Tecnico Economica così come consentito dall'art. 23, comma 4, del D. lgs.	
	50/2016;	
	- l'applicabilità della procedura di affidamento congiunto della	
	progettazione e dell'esecuzione lavori è stata prorogata fino al 30 giugno	
	2023 ai sensi dell'art. 1 c.1 del D.L. n. 55 del 2019, come modificato ed	
	integrato dall'art. 52, co. 1, lett. a)-1) del D.L. n. 77 del 2021;	
	- l'importo a base di gara è stato quantificato dal Responsabile del	
	Procedimento, in base al D.M. 17/06/2016, compreso il servizio opzionale,	
	al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, in €	
	279.570,32 (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32), di cui €	
	457,35 (euro quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso ed € 914,70 (euro novecentoquattordici/70) quali costi	
	della manodopera;	
	- l'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio di aggiudicazione	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- i tempi di esecuzione sono stati individuati in 90 giorni complessivi, al	
	netto della Direzione Lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione ed altre attività, salvo eventuali necessari adeguamenti	
	successivi al progetto;	

	- con Determina a contrarre n. 2021/6383/DRM in data 28/07/2021 è stata	
	indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi di indagini	
	preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva	
	dell'interesse archeologico), progettazione definitiva, con riserva di	
	affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di demolizione con	
	ricostruzione dell'immobile sede della Caserma del Comando CC "Parco"	
	di Ussita (MC) (MCB0366)", interessato dagli eventi sismici verificatisi a	
	far data dal 24 agosto 2016;	
	- ai sensi dell'art. 4, commi 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, i servizi opzionali	
	potranno essere affidati al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni	
	economiche offerte in sede di gara, solo dopo l'approvazione del progetto	
	da parte del Commissario Straordinario;	
	- il bando per l'affidamento del servizio in oggetto è stato trasmesso in data	
	13/08/2021 alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.	
	94 del 16/08/2021, sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle	
	Infrastrutture, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con	
	indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per	
	estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale ai	
	sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art.	
	73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha trasmesso il parere	
	favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC, con	

	<p>nota protocollo n. 54306 del 12/07/2021 (acquisito al prot. dell’Agenzia n. 6094 del 16/07/2021), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, al fine di assicurare l’applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia;</p> <p>- alla data di scadenza prevista per le ore 18.00 del 10/09/2021, sono pervenute n. XX offerte telematiche;</p> <p>- (<i>se del caso</i>) in ragione del numero di offerte pervenute, la Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e prevista nel par. 19.4 del disciplinare di gara, che consente di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti, procedendo successivamente all’esame della documentazione amministrativa dei primi due classificati e, in ogni caso, di una percentuale minima pari almeno al 10% dei concorrenti ammessi, secondo l’ordine degli stessi in graduatoria;</p> <p>- Con nota prot. n. XXXX del xx/xx/2021 la Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio ha nominato una Commissione di gara deputata all’esame delle offerte pervenute;</p> <p>- la Commissione giudicatrice ha riscontrato il contenuto delle offerte economiche ed è risultato ammesso alla seconda fase di verifica della documentazione amministrativa l’odierno Aggiudicatario;</p>	
--	--	--

	- all'esito delle attività di gara, il RUP, giusto verbale prot. n. _____ del	
	xx/xx/2021, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del	
	servizio in oggetto all'operatore economico _____(mandataria) in	
	raggruppamento temporaneo costituendo con _____ (mandanti), con	
	punteggio complessivo di _____, giusta ribasso del _____%	
	sull'importo a base di gara;	
	- con Determina n. _____ del xx/xx/2021 è stata disposta l'aggiudicazione	
	del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di:	
	_____ P.IVA _____, per l'importo contrattuale di € _____,	
	comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____, al netto di IVA	
	ed oneri previdenziali;	
	- in data XX/XX/2021 è stata avviata la verifica inerente la sussistenza in	
	capo all'operatore economico aggiudicatario di cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.	
	159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,	
	comma 4, del medesimo decreto;	
	- il RUP, ai sensi del disposto di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs.	
	50/2016, ha provveduto alla verifica di congruità del costo della	
	manodopera indicato in sede di offerta dal concorrente, giusta nota prot. n.	
	_____del xx/xx/2021;	
	- con nota prot. n. _____del xx/xx/2021 il RUP, effettuate le verifiche	
	di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine	
	generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della	
	partecipazione alla stessa, considerato il riscontro documentale acquisito	
	dalle PP.AA. attestante l'assenza di cause di esclusione di cui dell'art. 80	

	del d.lgs. 50/2016, ha riscontrato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi	
	dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;	
	- (<i>se del caso</i>) sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2 del Codice	
	Antimafia, per cui si procederà alla stipula del contratto con diritto di	
	recesso ai sensi del medesimo art. 92, comma 4 ove dovessero emergere –	
	successivamente alla stipula del presente contratto – elementi relativi a	
	tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato che la stazione appaltante	
	dichiara di aver acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs.	
	159/2011, già resa in sede di presentazione dell'offerta;	
	- l'aggiudicatario risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.	
	L. 189/2016, ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 30 del decreto	
	medesimo;	
	- gli operatori economici costituenti il Raggruppamento hanno dichiarato in	
	sede di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000,	
	di non aver superato i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario	
	Straordinario n. 33 de 11/07/2017 ai fini del conferimento dell'incarico;	
	- nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara, tale dichiarazione è	
	stata nuovamente prodotta in data xx/xx/2021 – ed acquisita agli atti di	
	questa S.A.- dagli operatori economici costituenti il Raggruppamento che	
	hanno attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 commi 2, 3, e 4	
	dell'Ordinanza n. 33/2017;	
	- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio	
	superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, l'esecuzione delle prove su	
	terre e rocce devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art. 59	
	del D.P.R. 380/2001;	

- (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come rideterminati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;	
-con riferimento all'atto di aggiudicazione, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;	
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto:	
1. polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla compagnia _____, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro _____;	
2. con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono state prodotte le seguenti polizze:	
- per la soc. _____: N. _____ con decorrenza dal _____, emessa dalla compagnia _____ SpA avente durata fino al _____ di importo garantito pari ad euro _____;	
3. come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sarà consegnata alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, anche una polizza di assicurazione quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini.	
Le polizze anzidette sono tutte agli atti della procedura.	

	Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Premesse e Documenti	
	1.(<i>se del caso</i>) I componenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t. aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte, complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore.	
	2. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti ivi richiamati, oltre ai documenti materialmente allegati, quale la Scheda fornitore sottoscritta dai componenti il Raggruppamento (allegato "B")	
	3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti di gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in particolare:	
	- il Disciplinare di gara;	
	- il Capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati;	
	- il patto di integrità;	
	- l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.	
	4. Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati dall'appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.	
	Art. 2 - Oggetto dell'incarico	

	1. L’Agenzia del Demanio affida all’Appaltatore, che accetta senza	
	riserva alcuna, l’incarico relativo ai servizi di indagini geologiche ed	
	idrogeologiche (indagini in situ e di laboratorio), relazione geologia, verifica	
	preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione	
	archeologica, studi propedeutici di dimensionamento e di stima economica;	
	progettazione definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di	
	progettazione, per l’intervento di demolizione con ricostruzione della nuova	
	Caserma del Comando dei Carabinieri “Parco” di Ussita (MC), Via Rosi n.	
	16 (MCB0366).	
	2. L’Agenzia si riserva la facoltà di affidare, ad integrazione delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto, i servizi opzionali di direzione	
	lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e ulteriori	
	attività successive alla fine lavori, affidabili dalla Stazione Appaltante senza	
	una nuova procedura di gara, avendo l’Aggiudicatario dimostrato di	
	possedere i requisiti, sulla base dell’offerta presentata in sede di gara.	
	Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, l’affidamento dei	
	servizi opzionali è subordinato all’approvazione del progetto da parte del	
	Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell’art. 111 co. 1	
	del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018.	
	3. Stante la particolarità dell’intervento, la progettazione dovrà prefigurare	
	le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche	
	del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti	
	progettuali.	
	4. La progettazione definitiva dell’intervento dovrà essere redatta:	
	- utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi	

	dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con O.C.S.R. n. 78	
	del 02/08/2019, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti;	
	- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali	
	conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del	
	Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del	
	11/10/2017, relativi all'affidamento di servizi di progettazione e lavori	
	per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici	
	pubblici;	
	- secondo quanto indicato nel "Documento di indirizzo alla	
	progettazione" e nei relativi allegati in merito alla descrizione e	
	tipologia del Bene, localizzazione, inquadramento catastale ed	
	urbanistico, descrizione dello stato di fatto, linee guida di intervento	
	ecc.	
	5. Il dettaglio delle singole prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM	
	17/06/2016) è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	6. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette prestazioni,	
	comprese le prestazioni e i servizi opzionali, alle condizioni di cui al	
	presente Contratto ed agli atti da questo richiamati, conformemente a quanto	
	previsto nell'art. 1.	
	7. In particolare l'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio	
	secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato	
	Tecnico Prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente	
	compreso.	
	Art. 3 – Tempi di esecuzione, penali, sospensioni del servizio e riserve	
	1.L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 90 giorni, al netto	

	della Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
	ed altre attività, come di seguito precisato:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indagini geologiche, relazione geologica, relazione archeologica, rilievo, dimensionamenti propedeutici e stime preliminari di cui alla FASE A: 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di Consegna del Servizio di avvio delle attività da parte del DEC; • Attività di progettazione definitiva e CSP di cui al D.Lgs. 81/2008, di cui alla FASE B: 60 giorni dalla verifica del servizio (Fase A) e accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del DEC; 	
	I termini sopra indicati sono da considerarsi al netto dei tempi necessari per il rilascio di pareri/nulla osta da parte degli enti preposti.	
	2. I termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase di esecuzione dei lavori (attività opzionali di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività) saranno definite sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori a seguito di avvio del servizio da parte del DEC.	
	3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro comprensivo del cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	4. In caso di richiesta di adeguamento del progetto definitivo, ai fini della validazione del progetto da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5.2 e 5.3 del Capitolato tecnico prestazionale.	
	5. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte	

	del DEC o della figura preposta, della correttezza e completezza delle prestazioni richieste e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	6. In ordine alle penali si richiama integralmente l'art. 14 del capitolato tecnico-prestazionale. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'aggiudicatario. L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.	
	7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.	
	8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, dalle ulteriori norme in materia e secondo l'art. 19 del capitolato tecnico-prestazionale.	
	9. Nelle modalità e nei termini indicati all'art. 19 del Capitolato tecnico-prestazionale, l'Appaltatore dovrà esplicitare le eventuali riserve. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando	

insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti

1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al ____ %, l'importo contrattuale è pari a complessivi € _____ (_____/XX), oltre IVA ed oneri previdenziali di cui € ____ (_____/XX) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € _____ (_____/00) per costo della manodopera.

2. I pagamenti verranno effettuati nei termini e secondo le modalità disciplinate nell'art. nell'art. 10 del capitolato tecnico prestazionale. Resta comunque inteso che gli importi spettanti, verranno corrisposti solo in seguito all'effettiva erogazione delle relative risorse da parte dell'Ufficio speciale della Ricostruzione.

3. L'importo rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato "a corpo" per l'espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell'appalto.

4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 3, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accredito all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,

	opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste per l'esecuzione del servizio.	
	6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
	all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
	Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA	
	(8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
	RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG:	
	883431535D e CUP: G52J18006580001, nonché il numero di riferimento	
	del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17	
	ter del DPR 633/1972" 16 (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	
	informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite	
	del SDI.	
	7. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
	come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda	
	Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata	
	dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
	verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
	previste dal D.M. 40/2008 ed in ogni caso secondo le tempistiche derivanti	
	dalle previsioni dell'Ordinanza del Commissario n. 56/2018.	

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
1.	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegata sotto la lettera "XX", nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2.	L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3.	L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4.	L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5.	L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
6.	L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7.	In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico

bancario o postale sul conto concorrente indicato.

Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;

f) violazione delle norme relative al subappalto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto;

h) violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e in materia di riservatezza di cui agli artt. 13 e 14 del presente contratto ed alle altre disposizioni in materia;

	i) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.	
	3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.	
	4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.	
	5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 24 del Capitolato tecnico e prestazionale, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011, in considerazione della circostanza di cui in premessa circa l’acquisizione della documentazione antimafia.	
	Art. 7 - Codice Etico	
	1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.	
	2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali	

	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui al comma 1.	
	Art. 8 – Protocollo di legalità	
	1. L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
	subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le	
	clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017	
	tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario	
	Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	
	S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui	
	contenuti sono qui di seguito riprodotti:	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al	
	completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili	
	con il presente affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai	
	subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto	
	(art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni	
	pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o	
	della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o	
	incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo	
	intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica	
	del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati	
	negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi	
	dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla	

	Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	

	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere	
	operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e	
	comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola	
	risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le	
	informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione	
	appaltante (art. 3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	
	societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
	prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione	
	che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera	
	delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato	
	funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto	
	sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).	

- Impegno, ove ne ricorrano i presupposti, da parte del soggetto che espleta	
la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi	
della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni	
qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la	
compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta	
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui	
all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p.,	
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,	
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra	
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto	
degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché	
di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	

	subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
	- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti	
	una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,	
	l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti	
	diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo	
	n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione	
	appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto	
	legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti	
	quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che	
	stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i	
	lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto	
	legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva	
	2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,	
	concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei	
	lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del	
	regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa	
	attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come	
	disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo	
	previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei	
	lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva	
	registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve	
	essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della	

	manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
	Art. 9 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto	
	1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le salvezze ivi previste.	
	2. L'eventuale cessione stipulata in violazione del predetto divieto è nulla ed è motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c	

	3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel	
	contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite	
	nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e secondo le disposizioni dell'art. 27 del	
	capitolato tecnico-prestazionale.	
	4. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità e i	
	limiti di cui all'art 105, come rideterminati ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	49, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e 31, comma 8 del	
	Codice. Il subappalto resta regolato dall'art. 23 del capitolato tecnico-	
	prestazionale	
	Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi	
	1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,	
	ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato tecnico	
	prestazionale.	
	2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le	
	norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 189/2016e ss.mm.ii .,	
	nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già	
	in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme,	
	l'Aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il	
	possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione	
	dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
	iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	
	all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34	
	del DL 189/2016.	
	3. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale	
	responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed	

	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.	
	4. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati di rinnovo delle polizze assicurative RC professionali qualora la prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.	
	5. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al precedente art. 8.	
	Art. 11 – Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
	Art. 12 – Controversie e foro competente	
	1. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.	
	Art. 13 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.(di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.	
	Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	

	protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
	presente rapporto convenzionale.	
	Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	
	relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
	medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
	strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
	obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	
	per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
	manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
	minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
	riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	
	dati anche sensibili e giudiziari.	
	Art. 14 Obblighi di riservatezza	
	1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 25 del capitolato tecnico	
	prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto,	
	ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o	
	comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
	quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.	
	2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente	
	servizio.	
	3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte	

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Proprietà delle risultanze del servizio

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 26 del capitolato prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

3. Viene consentito l'utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di *benchmarking*, al fine di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle "buone pratiche" implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala, potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione delle metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.

Art. 16. Prestazioni opzionali

1. Sono previste le seguenti prestazioni opzionali:

	- direzione dei lavori;	
	- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività successive alla fine lavori.	
	2. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____% sugli importi a base di gara, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad € _____	
	A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il Professionista si impegna a produrre alla S.A., a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria.	
	4. L'Agenzia può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l'Aggiudicatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.	
	5. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.	
	Art. 17 - Domicilio delle parti	
	1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi	
	Per la Stazione Appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it;	

	Per l'Appaltatore: _____;	
	2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:	
	- la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell'Agenzia del Demanio, in Ancona, Via Fermo n. 1 (c.a.p. 60128);	
	- l'Appaltatore a _____.	
	3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.	
	Art. 18 - Spese del contratto	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità elettronica.</i>	
	1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.	
	2. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore, comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del XX/XX/2021. <i>[in alternativa: che quest'ultimo si impegna a corrispondere entro giorni 15 dalla sottoscrizione dell'atto mediante F24 sul codice tributo 1552]</i>	
	3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.	
	Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005.	

	p. l'Appaltatore, _____ (firmato digitalmente)	
	p. l'Agenzia del Demanio - _____ (firmato digitalmente)	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 e 15. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.	
	per l'Appaltatore]	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.</i>	
	1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.	
	2. Il presente contratto, in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986.	
	Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.	
	Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici, e ad intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli	

	allegati, in segno di accettazione e conferma, apponendo gli intervenuti	
	(della cui identità sono certo) per le medesime, firma digitale la cui validità	
	è verificata con apposito strumento elettronico a disposizione dell'ufficio, ai	
	sensi degli artt. 52bis e 47ter l. 89/1913 e degli artt. 24 d.lgs. 82/2005 e 14	
	d.P.C.M. 22/02/2013.	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa	
	anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante all'uopo effettuato,	
	specifico approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 3	
	(Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio e riserve), 4 (
	Corrispettivi e pagamenti), 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 6	
	(Risoluzione del contratto e recesso), 7 (Codice Etico), 8 (Protocollo di	
	legalità), 9 (Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto), 10	
	(Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 11 (Norme di	
	rinvio), 12 (Controversie e foro competente), 18 (Spese del contratto).	
	Quindi, anche io ufficiale rogante firmo il presente atto con valida firma	
	digitale fornitami dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli	
	effetti delle disposizioni sopra richiamate, con ciò certificando altresì	
	conformità agli originali o alle copie conformi in atti dell'ufficio di	
	appartenenza dei documenti allegati al presente contratto, ove occorra;	
	procedo, quindi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 62 d.P.C.M.	
	22/12/2013, ad apporre marcatura temporale. Il presente contratto consta di	
	xx intere pagine a video e quanto fin qui della xx esima, oltre le menzioni	
	delle sottoscrizioni finali e gli allegati	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	p. l'Appaltatore, in _____(firmato digitalmente)	

p. l'Agencia del Demanio - _____ (firmato digitalmente)]

